Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 6 marzo 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 6 MARZO 1947:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, riservato ai reduci.

Concorso per esami a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici Imposte di fabbricazione), riservato ai reduci.

Concorso per esami a venti posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici delle Imposte di fabbricazione), riservato ai reduci.

Concorso per esami a sette posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici Imposte di fabbricazione), riservato ai reduci.

Concorso per esami a nove posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici Imposte di fabbricazione), riservato ai reduci.

(da 1045 a 1049).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 dicembre 1946, n. 727.

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del Provveditorato al porto di Venezia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, riguardante l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1947 è ricostituita l'amministrazione ordinaria del Provveditorato al porto di Venezia ed è nominato provveditore al porto il dottor ing. Giovanni Cicogna.

Art. 2.

Al dott. ing. Giovanni Cicogna è assegnata, a carico del bilancio del Provveditorato al porto, l'indennità di L. 288.000 annue lorde.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1946

DE NICOLA

ALDISIO — BERTONE — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 gennaio 1947, n. 43.

Proroga dell'inizio della gestione finanziaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1944, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'inizio della gestione del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali è prorogato al 1° gennaio 1947.

Art. 2.

Fino alla data di cui al precedente articolo, le spese inerenti alla attività attribuita all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, faranno carico ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1946-1947.

Art. 3.

Sono convalidati ad ogni effetto i provvedimenti adottati a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici dagli organi dell'A.N.A.S. e dai Provveditorati alle opere pubbliche in materia di viabilità statale, fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

In conseguenza della cennata proroga è abrogato il 3° comma dell'art. 32 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, che autorizza la Tesoreria centrale a concedere all'A.N.A.S., per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1946, un'apertura di credito pari all'intero ammontare delle somme stanziate in bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — ROMITA — ALDISIO — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 gennaio 1947, n. 44.

Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, per la parte riguardante la riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I proprietari di case private danneggiate o distrutte dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944, che ne facciano domanda entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto all'Ufficio del genio civile competente possono ottenere, in base all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, sussidi nella misura del 50 % della spesa prevista per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati. Se i lavori di riparazione o ricostruzione sono eseguiti anteriormente all'emanazione delle presenti norme, il sussidio può essere accordato nella misura del 50 % della spesa effettiva, sempre che si tratti di lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile.

Quando trattasi di fabbricati distrutti, la spesa da tenere a calcolo per la concessione del sussidio non potrà eccedere quella occorrente per la ricostruzione di ciascun fabbricato nelle condizioni in cui si trovava nel marzo 1944.

Art. 2.

Le domande di sussidio da parte dei privati devono essere corredate dal certificato catastale e dall'atto dimostrativo del possesso dell'immobile, utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tal fine può essere sufficiente una dichiarazione giurata resa dinanzi al pretore ovvero avanti a notaio, da quattro proprietari del luogo, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso dal sindaco, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità.

Art. 3.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda di sussidio può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.

Se le parti e i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengano a persone diverse, il sussidio è determinato per ciascun condomino in relazione alla spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione della parte di edificio e del piano di sua spettanza.

Art. 4.

L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 2, redige la perizia dei lavori di riparazione o di ricostruzione, e, ove sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la sua approvazione.

Dell'avvenuta approvazione l'Ufficio del genio civile avverte l'interessato assegnandogli, entro i limiti di cui al comma seguente, i termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere iniziati entro sei mesi dalla data di ricevimento della detta comunicazione ed ultimati entro dodici mesi se trattasi di riparazione ed entro ventiquattro mesi se trattasi di ricostruzione.

Qualora il proprietario non inizi i lavori nel termine stabilito, la concessione del sussidio è revocata se non sussistano comprovati legittimi impedimenti.

Quando i lavori siano stati iniziati nel termine assegnato e non sia scaduto il termine per l'ultimazione, si possono, per giustificati motivi, concedere proroghe dall'Ufficio del genio civile su richiesta del beneficiario del sussidio. Tali proroghe possono esser concesse, nel complesso, per un periodo non superiore a quello originariamente accordato.

Al proprietario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione in base a stati di avanzamento nella misura del 30 % della spesa contabilizzata, sempre che l'acconto da corrispondere non sia inferiore a lire diecimila e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Il residuo saldo è pagato dopo il collaudo semprechè i lavori risultino ultimati nel termine fissato. Dell'avvenuta ultimazione il proprietario deve dare partecipazione all'Ufficio del genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

Trascorso il termine fissato senza che i lavori siano stati ultimati, il beneficiario perde il diritto al sussidio per la parte che non gli è stata corrisposta.

Art. 5.

La cessione del sussidio è vietata, fatta eccezione per il caso in cui la cessione venga effettuata a favore dell'impresa assuntrice dei lavori e sia riconosciuta dall'Amministrazione concedente.

La cessione del sussidio deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata al Provveditorato regionale alle opere pubbliche che ha concesso il sussidio.

Nessun sussidio è concesso qualora il fabbricato o l'area sul quale insisteva siano stati alienati posteriormente al 20 marzo 1944.

Art. 6.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole tasse fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — ROMITA — SCOCCIMARRO — BERTONE — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 45.

Cambiamento di denominazione della « Fondazione Italo Balbo » e modificazioni allo statuto della Fondazione stessa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 419, concernente l'erezione in ente morale della « Fondazione Italo Balbo » e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il verbale della riunione governatoriale del 28 ottobre 1946, n. 23, della Banca d'Italia, per estratto autentico 4 dicembre 1946, notaio dott. Paolo Castellini, nella quale la Banca d'Italia, che istituì la predetta Fondazione, nell'intento di onorare la memoria di tutti i caduti dell'Aeronautica, ha deliberato di modificare la denominazione della Fondazione stessa e conseguentemente alcuni articoli dello statuto;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regolamento approvato con regio decreto 26 giugno 1864, numero 1817;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

La « Fondazione Italo Balbo », istituita dalla Banca d'Italia per la concessione di borse di studio a favore di allievi del corso regolare dell'Accademia aeronautica ed eretta in ente morale con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 419, cambia la sua denominazione in quella di « Fondazione caduti dell'Aeronautica ».

Art. 2.

Sono approvate le annesse modifiche agli articoli 1, 2 e 3 dello statuto organico della Fondazione, che saranno firmate dal Ministro per l'aeronautica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1947.

Convalida e dichiarazione di inefficacia di alcuni atti compiuti sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana in materia di brevetti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, col quale fu approvato il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, contenente il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi di impresa;

Visto il regio decreto 20 marzo 1913, n. 526, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, con cui fu data esecuzione nel regno ai due Atti internazionali stipulati all'Aja il 6 novembre 1925 fra l'Italia e altri Stati, che modificarono rispettivamente la Convenzione di unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale e l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio;

Visto il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, con cui vennero approvati i testi della legge di guerra e della legge di neutralità;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con la Germania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 5 dell'11 gennaio 1945;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con il Giappone, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 96 dell'11 agosto 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 1° febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottate in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, concernente la cessazione dello stato di guerra e passaggio della legislazione di guerra a quella di pace;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che gli atti compiuti sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana in base alle norme sopra citate, debbono ritenersi compresi fra quelli indicati nell'art. 4 del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e che è il caso di dichiarare inefficaci i brevetti rilasciati ai sudditi tedeschi e giapponesi, dati i rapporti che il governo predetto ebbe con la Germania ed il Giappone e la condizione di sudditi di Stati nemici che i tedeschi ed i giapponesi assunsero a seguito della dichiarazione di guerra fatta nei confronti dei loro governi;

Decreta:

Tutti gli atti compiuti sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana in materia di proprietà industriale sono dichiarati validi.

Tuttavia sono dichiarati inefficaci gli atti elencati nell'art. 313 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, in quanto tali atti siano stati compiuti a favore delle persone fisiche e giuridiche dei Paesi contro i quali l'Italia ha dichiarato la guerra dopo l'8 settembre 1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1947

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per gli affari esteri
NENNI

(1074)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Maracalagonis (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale del 12 settembre 1928, che disponeva la fusione della Cassa comunale di credito agrario di Maracalagonis nella Cassa comunale di credito agrario di Sinnai;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 121, che ha disposto la ricostituzione del comune di Maracalagonis (Cagliari);

Vista la proposta avanzata dal sindaco del comune di Maracalagonis a mezzo dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Maracalagonis (Cagliari).

Con l'intervento del rappresentante l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito ente prenderà in consegna dall'Amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Sinnai il patrimonio e l'archivio spettanti alla Cassa comunale di credito agrario di Maracalagonis (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1056)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.

Approvazione del nuovo statuto della Sezione di Credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1938 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio di Bologna, approvato con decreto del Capo del Governo del 29 agosto 1939;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei partecipanti dell'anzidetta Sezione di credito agrario in data 7 settembre 1946, con la quale si propongono modifiche all'indicato statuto;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna, secondo il testo composto di n. 30 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1159)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Decimomannu e di Barrali (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Albino Collu fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Decimomannu (Cagliari).

Il sig. Giuseppino Murgia fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barrali (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1054)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.

Assunzione in gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Crosia e San Leucio del Sannio da parte del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938,

n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Crosia (Cosenza) e di San Leucio del Sannio (Benevento) non possano utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Crosia (Cosenza) e di San Leucio del Sannio (Benevento) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli anzidetti enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1947

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1001)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1947.
Approvazione dello statuto del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138, concernente la costituzione del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.);

Viste le lettere, n. 106394 del 2 marzo, e n. 437 del 12 aprile 1946, rispettivamente del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.) composto di diciotto articoli ed allegato al presente decreto di cui viene a far parte integrante.

Roma, addì 10 febbraio 1947

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MORANDI

Il Ministro per le finanze e per il tesoro
CAMPILLI

Statuto del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.)

Art. 1.
Costituzione - Sede - Durata.

Il Comitato Italiano Petroli, costituito con il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138, ha personalità giuridica ed è sottoposto alle disposizioni di cui al detto decreto e a quelle del presente statuto.

Il Comitato predetto ha sede in Roma.

Art. 2.
Scopo.

Scopo del Comitato è quello di coordinare e disciplinare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi e loro succedanei per le esigenze delle Forze armate italiane ed alleate e per gli usi civili.

Il Comitato non persegue fini di lucro.

Esso provvede:

a) al ricevimento, alla manipolazione e al deposito dei prodotti petroliferi;

b) alla distribuzione dei prodotti stessi per usi militari e civili;

c) alle eventuali lavorazioni imposte da necessità belliche.

Art. 3.
Rapporti con le imprese petrolifere.

I rapporti fra il Comitato e le imprese petrolifere italiane sono regolati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale citato all'art. 1.

Art. 4.
Consiglio direttivo - Composizione.

Il Consiglio direttivo è composto di cinque membri nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro.

Essi durano in carica un anno e possono essere confermati.

Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il presidente.

Art. 5.
Poteri del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo amministra il Comitato ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il suo funzionamento.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di redigere, alla fine di ogni esercizio, il rendiconto delle entrate e delle spese e la relazione da sottoporre all'approvazione dei competenti Ministri;

b) di stabilire le norme amministrative per il regolare funzionamento dell'ente;

c) di redigere il regolamento per la disciplina del rapporto d'impiego dei dipendenti del Comitato;

d) di assumere, sospendere, licenziare il personale;

e) di adottare i provvedimenti di carattere disciplinare nei riguardi del personale stesso.

Art. 6.
Rinuncia di un membro del Consiglio.

Il membro del Consiglio direttivo che intenda rinunciare al mandato deve darne comunicazione scritta, oltrechè ai Ministri competenti, anche al presidente del Consiglio direttivo, il quale ne informerà il Collegio dei revisori dei conti.

Il membro dimissionario resta in carica fino a che non sia provveduto alla sua sostituzione con altro nominato secondo le disposizioni di cui al precedente art. 4 del presente statuto.

Art. 7.
Adunanza del Consiglio.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno per prendere deliberazioni relative all'amministrazione ordinaria del Comitato.

Esso deve adunarsi una volta ogni trimestre in unione ai revisori dei conti per esaminare le direttive generali della gestione e per eventuali deliberazioni di amministrazione straordinaria. I membri del Consiglio ed i revisori dei conti saranno convocati mediante tempestivi avvisi contenenti l'elenco delle materie da trattare.

Art. 8.
Convocazioni del Consiglio.

Il Consiglio può essere convocato anche in località diversa dalla sede del Comitato.

Il Consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per esaminare, illustrare e discutere particolari questioni possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo funzionari-dirigenti del Comitato.

Art. 9.

Segretario e verbali delle sedute del Consiglio.

Il Consiglio nomina tra i suoi membri, o anche al di fuori di essi, un segretario, il quale firmerà, unitamente al presidente, i verbali delle riunioni da inserire in apposito registro. I verbali saranno certificati conformi dal presidente e dal segretario.

Art. 10.

Deleghe di poteri.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle sue attribuzioni al presidente o ad altro dei suoi membri, fissando i poteri e le modalità di attuazione degli stessi.

Esso potrà altresì nominare procuratori *ad negotia* per singoli atti e per categorie di atti.

Art. 11.

Poteri del presidente.

Spetta al presidente e, in caso di suo impedimento, congiuntamente a due membri del Consiglio, la rappresentanza legale del Comitato e la relativa firma, di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione o di cassazione, di intervenire e resistere in giudizi che direttamente o indirettamente interessino il Comitato stesso, nominando all'uopo avvocati e procuratori.

In caso di assoluta urgenza ed in via assolutamente eccezionale, il presidente, ovvero, in caso di suo impedimento, due membri più anziani di età del Consiglio congiuntamente, possono prendere i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale verrà riferito per la ratifica nella prima seduta.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi nominati uno dal Ministro per l'industria e il commercio, uno dal Ministro per le finanze e uno dal Ministro per il tesoro, e di due supplenti nominati dal Ministro per l'industria e il commercio di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

I revisori dei conti durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 13.

Facoltà ed obblighi del Collegio dei revisori.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione amministrativa del Comitato, vigila sulla osservanza delle disposizioni della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità.

Il Collegio esamina annualmente il rendiconto delle entrate e delle spese predisposte dal Consiglio direttivo e redige una relazione da presentare ai competenti Ministri.

Art. 14.

Riunioni del Collegio dei revisori.

Il Collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale da trascrivere in apposito registro.

Il Collegio dei revisori dei conti può essere convocato anche fuori della sede del Comitato.

Art. 15.

Esercizio e rendiconto.

Ogni esercizio ha la durata di un anno, il primo si chiude al 31 dicembre 1945.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redigerà il rendiconto delle entrate e delle spese, che dovrà essere sottoposto, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso, all'esame del Collegio dei revisori.

Dopo un mese dalla data di presentazione al Collegio dei revisori, il rendiconto stesso deve essere presentato, corredato delle relazioni del Consiglio direttivo e del Collegio predetto, all'approvazione dei Ministri per l'industria ed il commercio, per le finanze e per il tesoro.

Art. 16.

Saldi attivi.

Gli eventuali saldi attivi del conto spese e proventi dovranno essere devoluti allo Stato, il quale, ai sensi dell'art. 10 del decreto costitutivo, potrà anche destinarli, in tutto o in parte, al Comitato per scopi riconosciuti di pubblico interesse dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 17.

Scioglimento del Comitato.

Le disposizioni relative allo scioglimento del Comitato, e in particolare alla destinazione del suo patrimonio, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 18.

Rinvio.

Per quanto non è disposto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.

(1062)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1947.

Trasformazione in sindacato del sequestro della Società anonima « F.A.T.A. », con sede in Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1946 col quale in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima « F.A.T.A. » - fabbricazione trafile e attrezzi in metalli duri - con sede in Torino;

Vista l'istanza in data 6 corrente mese del principale azionista e consigliere delegato della Società rag. Angelo Ferrari, con la quale viene fatta presente la necessità di revocare il disposto sequestro perchè l'azienda possa ottenere gli occorrenti finanziamenti;

Vista la relazione del sequestratario in data 30 gennaio u. s. che conferma dette occorrenze;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità, in parziale accoglimento della istanza succitata, di commutare il sequestro in sindacato;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto Ministeriale 5 dicembre 1946, con il quale la Società anonima « F.A.T.A. » - fabbricazione trafile e attrezzi in metalli duri - con sede in Torino, è stata sottoposta a sequestro.

2. — La Società anonima « F.A.T.A. » - fabbricazione trafile e attrezzi in metalli duri - con sede in Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avvocato Fazio Egidio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(1036)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Brescia, Cesena, Fano, Lanciano, Nardò, Pesaro e Verona.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Brescia, Cesena, Fano, Lanciano, Nardò, Pesaro e Verona nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Brescia, Cesena, Fano, Lanciano, Nardò, Pesaro e Verona.

Roma, addì 14 febbraio 1947

Il Ministro: SCELBA

(1168)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1947.

Proroga della durata del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.) e conferma in carica dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti del Comitato stesso.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visti l'art. 1, comma 3ª e 4°, e l'art. 7 ultimo comma del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138, circa la costituzione del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.);

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1946, con il quale la durata del Comitato Italiano Petroli fu prorogata fino al 31 dicembre 1946;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la durata del Comitato Italiano Petroli in relazione all'accertata sussistenza delle esigenze indicate nel comma dell'art. 1 del predetto decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138;

Decreta:

La durata del Comitato Italiano Petroli è prorogata fino al 25 aprile 1947.

Per la durata del Comitato Italiano Petroli fino al 25 aprile 1947, sono confermati in carica i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti nominati per l'anno 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1947

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MORANDI

Il Ministro per le finanze e per il tesoro
CAMPILLI

(1063)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1947.

Apertura di dipendenze della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo in Vigodarzere e Villa Estense (Padova).

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, ente morale con sede in Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, ente morale con sede in Padova, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Vigodarzere e Villa Estense (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1141)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1947.

Apertura di una dipendenza in Varese della Banca industriale gallaratese, con sede in Gallarate (Varese).

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca industriale gallaratese, società per azioni con sede in Gallarate (Varese);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca industriale gallaratese, società per azioni con sede in Gallarate (Varese), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1144)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1947.

Modificazione dell'art. 12 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 9 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 968, relativa alla trasformazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale in Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 27 novembre 1939;

Considerata la necessità, in seguito alla soppressione della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, di aggiornare l'art. 12 dello statuto predetto;

Decreta:

L'art. 12 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 27 novembre 1939, è modificato come segue:

« Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di nove membri.

Il presidente, il vice presidente e tre consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'agricoltura e foreste.

Gli altri sei consiglieri sono nominati dall'assemblea generale dei partecipanti e scelti tra gli amministratori o i dirigenti degli Istituti partecipanti.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica due anni e i consiglieri un anno; tutti sono rieleggibili.

Fa pure parte del Consiglio di amministrazione, come membro di diritto, con voto consultivo, l'ispettore agrario compartimentale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1947

Il Ministro per le finanze e per il tesoro
CAMPILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1073)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da De Sanctis Attilio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 102 decisioni N. 126/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 10 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. De Sanctis Attilio fu Zeffirino e fu Prierone Emilia, nato a Casal Monferrato il 24 gennaio 1884, domiciliato in Padova, via C. Battisti n. 109-A, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da De Sanctis Attilio contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 10 febbraio 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(870)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 14 febbraio 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor A. Enrico Colombino, Console onorario della Repubblica Dominicana a Genova.

(1178)

In data 14 febbraio 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor James O. Morgan, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1179)

In data 17 gennaio e 14 febbraio 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur ai sottonotati Consoli:

1) Elias Juan Agusti, Console generale di Argentina a Genova, con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica italiana;

2) Carlos Alberto Varni, Console di Argentina addetto al Consolato generale in Genova.

(1180)

In data 7 febbraio 1947 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Alice Magee, Vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(1181)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 15 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Venafro (Campobasso), di un mutuo di L. 800.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1027)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Taranto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Taranto, di un mutuo di L. 2.695.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1028)

Autorizzazione al comune di San Michele al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento (Venezia), di un mutuo di L. 620.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1089)

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 6 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alcamo (Trapani), di un mutuo di L. 7.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1090)

Autorizzazione al comune di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 19 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grammichele (Catania), di un mutuo di L. 520.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1091)

Autorizzazione al comune di Forlimpopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 23 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Forlimpopoli (Forlì), di un mutuo di L. 900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1092)

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 21 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Reggello (Firenze), di un mutuo di L. 1.140.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1093)

Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 23 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mesola (Ferrara), di un mutuo di L. 898.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1094)

Autorizzazione al comune di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 27 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cento (Ferrara), di un mutuo di L. 850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1095)

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 19 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Valguarnera (Enna), di un mutuo di L. 1.824.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1096)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 18 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vasto (Chieti), di un mutuo di L. 740.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1097)

Autorizzazione al comune di Militello Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 19 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania (Catania), di un mutuo di L. 790.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1098)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 20 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sogliano al Rubicone (Forlì), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1099)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 15 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Paliano (Frosinone), di un mutuo di L. 693.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1100)

Avviso di rettifica

Il mutuo di L. 1.312.000 al comune di Cotignola, autorizzato con decreto interministeriale 12 novembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1947, si riferisce all'integrazione del bilancio per l'esercizio 1945 e non per l'esercizio 1946, come è stato erroneamente pubblicato.

(1088)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 24 febbraio 1947:

Martorana Gaspare, notaio residente nel comune di Serra San Quirico, distretto notarile di Ancona, è traslocato nel comune di Fabriano, stesso distretto;

Politeo Romolo, notaio del comune di Lussinpiccolo, distretto notarile di Pola, autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero nel comune di Staffolo, distretto notarile di Ancona, è traslocato nel comune di Fabriano, distretto notarile di Ancona;

Vetere Michele, notaio residente nel comune di Montecalvo Irpino, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Vitulano, stesso distretto;

Oldini Luigi, notaio residente nel comune di Annicco, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Soresina, stesso distretto;

Cappellini Gualtiero, notaio residente nel comune di Buggiano, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Pistoia, stesso distretto;

Crisci Alfonso, notaio residente nel comune di Dragoni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Arienzo San Felice, stesso distretto;

Peloni Pietro, notaio residente nel comune di Morbegno, distretto notarile di Sandrio, è traslocato nel comune di Ardenno, stesso distretto.

(1172)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio pubblico fonotelegrafico

Con decorrenza 9 novembre 1946 è stato attivato il servizio pubblico fonotelegrafico nella ricevitoria postale di Acciaroli (Salerno).

(1177)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 marzo 1947 - N. 49

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	87,40
Id. 3,50 % 1902	85,25
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94,325
Redimibile 3,50 % 1934	80,20
Id. 5 % 1936	94,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,10
Redimibile 3,50 % 1946	88,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,425
Id. 5 % convertiti 1951	98,375

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sclassifica di un tratto di arenile sulla spiaggia del comune di Margherita di Savoia (Foggia)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 1° febbraio 1947, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 5.480, sita sulla spiaggia del comune di Margherita di Savoia (Foggia), confinante con i fabbricati di proprietà dei signori Di Lecce Francesco, Russo Maria, Di Pace Pasquale, Russo Salvatore, Camporeale Michele, Di Corato Romualdo, Vischi Ruggero.

(1173)

PREFETTURA DI BOLZANO

Integrazione del decreto prefettizio 30 novembre 1946, numero 8895 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 24 del 30 gennaio 1947.

N. 8895 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto Prefettizio n. 8895 Gab. del 30 novembre 1946, con cui viene revocato il decreto 6 luglio 1935, n. 1352, e viene ripristinato il cognome del sig. Insommo Martino fu Giuseppe per lui e per la sua famiglia nella forma tedesca di Insam;

Considerato che nel suddetto decreto Prefettizio 30 novembre 1946, n. 8895, venne per errore materiale omesso il nome dei figli Ulrico Carlo e Frida Cristina;

Decreta:

Il decreto n. 8895 Gab. del 30 novembre 1946, con cui viene ripristinato il cognome del sig. Insommo Martino nella forma tedesca di Insam, viene esteso anche nei confronti dei di lui figli Ulrico-Carlo e Frida Cristina.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto integrativo all'interessato a termini del paragrafo 6, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 8 febbraio 1947

(1129) *Il prefetto*: F. QUAINI

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome nella forma italiana presentata dal sig. Wödl Ermenegildo fu Domenico, residente a Merano;

Veduti l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17 anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Wödl Ermenegildo fu Domenico e fu Azzolini Giuseppina, nato a Mori l'8 ottobre 1889, in atto residente a Merano, è accordata la riduzione del cognome nella forma italiana da Wödl in Vedel.

Il presente decreto, a cura del sindaco del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato ai termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 8 febbraio 1947

(1162) *Il prefetto*: F. QUAINI

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami pel conferimento di 50 posti di vice segretario in prova (alunno di concetto), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (gruppo A).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le assunzioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 25 luglio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva di cinque anni i limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visti i decreti 28 settembre 1934, n. 1587; 26 marzo 1946, n. 141; 25 maggio 1946, n. 435;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai caduti della lotta di liberazione;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 1946, n. 86077/12106.2.6.13/1.3.1, che autorizza a bandire un concorso per esami a 50 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 50 posti di vice segretario in prova (alunno di concetto, gruppo *A*), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Metà dei detti posti è riservata a favore dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche, nonchè una statura non inferiore a m. 1,60;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 35. Sono salve le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, circa la elevazione di cinque anni dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, e le altre in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato;

f) sia provvisto di diploma di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o scienze politiche delle Università di Roma, Perugia, Pavia, Padova, dell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o della scuola di scienze politiche e sociali della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, o della laurea di scienze sociali rilasciata dalla sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di titolo equipollente. La laurea in scienze coloniali si riterrà titolo equipollente se il candidato dimostrerà di avere, tra le materie complementari, superato gli esami di diritto penale e processuale penale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e sottoscritte dai candidati, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani appartenenti a regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, e quello dei carichi pendenti, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni di qualsiasi specie, ed ha statura non inferiore a m. 1,60, debitamente legalizzato.

Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il parere sull'idoneità dell'aspirante al servizio.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

6) foglio di congedo illimitato militare o foglio matricolare o stato di servizio, ovvero certificato di esito di leva se l'aspirante non abbia prestato servizio militare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dal distretto militare ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923, n. 291.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione

della relativa pensione, oppure mediante certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra).

La concessione di medaglie al valore militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di reduce dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, debbono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti;

7) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dalla autorità accademica ed inoltre certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma: l'uno e l'altro certificato muniti del visto del rettore;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal sindaco del Comune o dal pretore del mandamento dove il concorrente risiede o da un notaio.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro, ed è negata a coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) del precedente art. 3, devono essere di data anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o del segretario della procura del Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6), 7) del citato art. 3, insieme con la copia del loro stato di servizio civile, rilasciato dai superiori gerarchici o debitamente legalizzato.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti, risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto e procedura penale;

2) dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale; nascita, svolgimento ed estinzione del rapporto esecutivo;

3) diritto civile;

4) diritto amministrativo.

Le prove orali avranno per oggetto le materie delle prove scritte ed inoltre: diritto costituzionale, statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria e antropologia criminale, ed anche:

1) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2) ordinamento giudiziario e giurisdizionale speciali;

3) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

4) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5) legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;

6) testo unico delle leggi sanitarie;

7) legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

8) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni.

Art 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 13 del regolamento del personale civile di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle di cui al citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretario in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e devono sotto pena di decadenza, raggiungere la sede che verrà loro assegnata.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina a vice segretario in prova compete il rimborso della sola spesa del viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, ed altresì il trattamento previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 265.

Le procure dei tribunali sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessione C, per i viaggi sulle ferrovie dello Stato, e dell'apposito modello 49 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1947

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1947
Registro Giustizia n. 3, foglio n. 379.

(1209)

Concorso per esami pel conferimento di 40 posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (gruppo B).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recanti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le assunzioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive estensioni;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;
Visto il regio decreto-legge 25 luglio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, e successive estensioni;
Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti dell'attuale guerra;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva di cinque anni i limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Visti i decreti 28 settembre 1934, n. 1587; 26 marzo 1946, numero 141; 25 maggio 1946, n. 435;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai caduti della lotta di liberazione;
Visto il regolamento per il personale civile di ruolo nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1946, n. 86099-12106.2.6-1.3.1, che autorizza a bandire un concorso per esami a 40 posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 40 posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria, gruppo *B*), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
Metà dei detti posti è riservata a favore dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi.
Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili;
c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;
d) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche, nonchè una statura non inferiore a m. 1,60;
e) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 35. Sono salve le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, circa la elevazione di cinque anni dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, e le altre in vigore al momento della presentazione della domanda.
Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato;
f) sia provvisto di diploma di licenza di istituto tecnico superiore o di liceo (maturità classica o scientifica), o della scuola superiore di commercio, ovvero di un titolo equipollente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e sottoscritte dai candidati, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;
2) certificato del sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino ialiano e gode dei diritti politici, legalizzato dal prefetto.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani appartenenti a regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;
3) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto;
4) certificato generale del casellario giudiziale, e quello dei carichi pendenti, legalizzato dal procuratore della Repubblica;
5) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni di qualsiasi specie, ed ha statura non inferiore a m. 1,60, debitamente legalizzato.
Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, dovranno essere esattamente descritte nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il parere sull'idoneità dell'aspirante al servizio.
Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.
L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.
L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;
6) foglio di congedo illimitato militare o foglio matricolare o stato di servizio, ovvero certificato di esito di leva se l'aspirante non abbia prestato servizio militare.
Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dal distretto militare ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923, n. 291.
La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra, dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato dal prefetto.
I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra).
La concessione di medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di reduce dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, debbono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti:
7) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dall'autorità accademica ed inoltre certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma: l'uno e l'altro certificato muniti del visto del rettore;
8) stato di famiglia da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;
9) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal sindaco del Comune o dal pretore del mandamento dove il concorrente risiede o da un notaio.
L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro, ed è negata a coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) del precedente art. 3 devono essere di data anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale o del segretario della procura del Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.
I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6), 7) del citato art. 3, insieme con la copia del loro stato di servizio civile, rilasciato dai superiori gerarchici e debitamente legalizzato.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti, risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

a) per le prove scritte:

1) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di economia corporativa e scienza delle finanze;

3) ragioneria e matematica applicata.

b) per le prove orali: le materie delle prove scritte, ed inoltre: elementi di diritto corporativo e di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria, nonchè:

1) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

2) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

3) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 13 del regolamento del personale civile di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle di cui al citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragioniere in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e devono sotto pena di decadenza, raggiungere la sede che verrà loro assegnata.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina a vice ragioniere in prova, compete il rimborso della sola spesa del viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, ed altresì il trattamento previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 265.

Le procure dei tribunali sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessione C, per i viaggi sulle ferrovie dello Stato, e dell'apposito modello 49 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 12.

I candidati che nei precedenti concorsi ottennero l'ammissione alla prova orale e che comprovino, ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, di non averla potuto sostenere perchè richiamati alle armi, potranno essere ammessi alla prova orale di questo concorso previa presentazione di domanda corredata da nuova documentazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1947

Il Ministro: Gullo

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1947
Registro Giustizia n. 4, foglio n. 246.

(1210)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.